



# Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7

## A.C. 4451

Dossier n° 571 - Schede di lettura  
3 maggio 2017

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4451
Titolo:	Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	29 aprile 2017
assegnazione:	29 aprile 2017
Commissione competente :	IV Difesa
Pareri previsti:	I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio)

### Contenuto

Il decreto legge n. 54 del 29 aprile 2017, oggetto di conversione da parte del disegno di legge in esame, reca disposizioni urgenti volte ad incrementare i "dispositivi di sicurezza interna de Pase" in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del **G7**, che avrà luogo a Taormina il **26 e 27 maggio 2017**.

Il 26 e 27 maggio 2017 si svolgerà a Taormina il Summit della Presidenza Italiana del G7. Il vertice del G7 è un consesso che svolge un ruolo importante nel definire risposte globali a sfide globali, integrando il coordinamento economico globale di cui si occupa il G20. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e UE (<http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-summit/2017/05/26-27/>).

Il vertice di Taormina segue il vertice del G7 svoltosi in Giappone nel 2016 e il vertice organizzato eccezionalmente dall'UE a Bruxelles nel 2014.

Il tema della presidenza italiana del G7 nel 2017 è "Costruire le basi di una fiducia rinnovata". Il Programma di lavoro si articola intorno a tre pilastri (<http://www.g7italy.it/it>):

1. tutela dei cittadini;
2. sostenibilità economica, ambientale e sociale e riduzione delle disuguaglianze;
3. innovazione, competenze e lavoro nell'era della nuova rivoluzione della produzione.

Le cinque **presidenze italiane** del summit, precedenti il G7 di Taormina 2017, sono state: G7 Venezia (1980); G7 Venezia (1987); G7 Napoli (1994); G8 Genova (2001); G8 L'Aquila (2009).

L'articolo 1 del decreto legge in esame integra di **2.900 unità il contingente di personale militare** delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio 2017). Tale incremento è limitato al periodo 1° - 28 maggio 2017.

Il **comma 377** dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 ha **prorogato fino al 31 dicembre 2017** e limitatamente a **7.050 unità** l'operatività del piano "strade sicure" che vede impegnato un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

In particolare, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1923 unità sono destinate a svolgere attività di "vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina"; 432 unità sono destinate "al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio"; infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza "degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale".

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, l'articolo 1 del decreto legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti** interessati;
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il [decreto legge n. 92/2008](#) ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. Il **Piano** per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il [D.L. n. 151/2008](#) ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall' articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017, dal comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di **5.360.019 milioni di euro** a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** precisa che per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio. Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.

È previsto, infine, un compenso forfettario d'impiego a tutto il personale imbarcato sulle unità navali nell'ambito dell'operazione, con esclusione del personale dirigente, per un importo giornaliero medio di 97,8 euro.

A tali oneri si aggiungono, quali spese di funzionamento, spese per viveri, per alloggio dei militari impiegati fuori sede, per servizi generali, per equipaggiamento/vegiario, per l'impiego di automezzi nonché, per il personale che viene inviato fuori dalla sede di servizio, spese *una tantum* per la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti".

Sono, inoltre, contemplate le spese per l'impiego di n. 2 assetti navali, paria a euro 765.000 e il supporto logistico, acquisto di materiale ed attrezzature varie, attendamenti e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa 275.000 euro.

L'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto legge coincidente con il giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

## Relazioni allegata o richieste

Il disegno di legge di conversione è accompagnato, – oltre che dalla relazione illustrativa – anche dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento, dall'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trattandosi di « atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato ».

## Motivazioni della necessità ed urgenza

Come si legge nell'analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame "l'intervento normativo, di natura straordinaria ed urgente, è necessario in quanto persegue, anche in ragione delle recenti minacce terroristiche, l'obiettivo di incrementare e rafforzare i dispositivi di sicurezza interna del

Paese indispensabili per lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7 che si svolgerà a Taormina nei prossimi 26 e 27 maggio".

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto legge in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo **117** della Costituzione. In particolare, il comma 2, **lettera d)** di tale articolo attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di **difesa e Forze armate**.